



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 27/09/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 7 agosto 2012, n. 165

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Torremaggiore 1", di potenza pari a 34 MW, da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (Fg) in località "Sant'Antonino" - Proponente: ATI Sorgenia S.p.A. & Austrian Wind Power GmbH - Sede legale: Via Ciovassino, n. 1 - 20121 Milano.

L'anno 2012 addì 7 del mese di agosto in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la VIA (ai sensi R.R n.10/2011 approvato con DGR n. 1099 del 16.05.2011) e dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ad interim Dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- Con nota acquisita al prot. n. 5853 dell'10.04.2007 di questo Servizio, l'ATI Sorgenia SpA/Austrian Wind Power GmbH con sede legale in via Ciovassino, n. 1, Milano, presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale al Settore Ecologia della Regione Puglia, per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Torremaggiore, denominato "Torremaggiore1", costituito da 34 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 68 MW.
- Lo stesso proponente, con nota acquisita al prot. n. 10102 del 22/06/2007, inviava al Settore Ecologia regionale documentazione aggiuntiva: copia della Determinazione Dirigenziale n. 141 del 6/03/2007 del Comune di Torremaggiore, avente ad oggetto "gara pubblica per la realizzazione di parchi eolici nel Comune di Torremaggiore ed approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva alla costituenda ATI tra le ditte Sorgenia SpA di Milano e AWP GmbH di A-7000 Eisenstadt"; attestazione del punto di connessione dell'impianto nel Comune di San Severo rilasciata da Terna SpA del 30/03/2007 ed accettazione da parte della Società proponente; nota del Comune di Torremaggiore avente ad oggetto "certificato di destinazione urbanistica - progetto impianto eolico" in cui il Comune sospendeva il rilascio del certificato di destinazione urbanistica per richiesta di documentazione integrativa.
- Lo scrivente Assessorato con nota prot. n. 10208 del 25/06/2007 chiedeva alla Società proponente di trasmettere l'intera documentazione relativa al progetto di cui all'oggetto anche alle amministrazioni comunale e provinciale, richiedendo alle stesse di esprimersi ai sensi dell'art. 11, cc 2 e 4 della LR 11/2001.
- La LIPU, con nota trasmessa due volte ed acquisita al prot. n. 10875 del 2/7/2007 e n. 11047 del 03/07/2007, inviata anche all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, uffici vari, nonché all'Ass. to all'Assetto del Territorio, Uff. Urbanistica, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, Regione Molise - Sett. Conservazione Natura, inoltrava osservazioni alla valutazione integrata di progetti di centrali eoliche industriali presentati nel Comune di Torremaggiore circa il rischio di degrado ambientale delle aree IBA, SIC, ZPS e delle emergenze storico archeologiche.

- Il Settore Ecologia con nota prot. n. 11247 dello 05.07.2007 inviata a Sorgenia S.p.a., alle altre società proponenti iniziative affini nella stessa area e, per conoscenza, al Sindaco di Torremaggiore, Al Ministero dell'Ambiente, all'Ass.to allo Sviluppo Economico - Uff. Energia, alla LIPU, trasmetteva copia delle osservazioni presentate dalla LIPU con invito a voler presentare controdeduzioni in merito. Si invitava altresì l'Amministrazione Comunale di Torremaggiore a tener conto, nella formulazione del proprio parere ai sensi dell'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001, di tutti gli interventi proposti per la realizzazione di parchi eolici.

- Con nota acquisita al prot. n. 11334 dello 09.07.2007, lo scrivente Servizio, allora Settore Ecologia, riceveva le osservazioni sui progetti di Sorgenia nel Comune di Torremaggiore, da un non meglio identificato "Comitato Spontaneo", il quale non forniva alcun nominativo referente né alcun domicilio.

- L'ATI Sorgenia SpA/Austrian Wind Power GmbH con nota acquisita al prot. n. 11842 del 20/07/2007 di questo Servizio inoltrava copia delle pubblicazioni su BURP e su quotidiani dell'avviso al pubblico di deposito della proposta progettuale di cui all'oggetto;

- con nota acquisita al prot. n. 11874 del 20/07/2007 la Società dava seguito la nota regionale n. 10208/2007 di cui sopra, formulando osservazioni in merito ai tempi a disposizione degli enti locali per esprimersi sul progetto, a partire dal deposito della documentazione progettuale già effettuato.

- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota DPN - 2007 - 0019360 dell'11.07.2007 acquisita al prot. n. 12039 del 23.07.2007 di questo Servizio, facendo seguito alle osservazioni della LIPU, affermava i principi cardine che avrebbero dovuto orientare la valutazione delle autorità locali, atte a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, in relazione alla valutazione integrata di progetti di centrali eoliche industriali presentati nel Comune di Torremaggiore;

- Il Settore Ecologia regionale, oggi Servizio, con nota prot. n. 12731 del 03/08/2007 inviata al sindaco del Comune di Torremaggiore e per conoscenza alla Sorgenia Spa, Ass.to Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente, inoltrava la comunicazione del Ministero dell'Ambiente e anche la menzionata nota prot. n. 11334/2007, invitando l'Amministrazione a voler tenere in debito conto, nell'espressione del parere di competenza, delle precedenti comunicazioni e quindi ad esprimersi tenendo in debito conto gli impatti cumulativi. Si invitava altresì il proponente a voler produrre le opportune controdeduzioni.

- Con nota ricevuta il 30/08/2007 ed acquisita al prot. n. 13477 del 05/09/2007, l'ATI proponente trasmetteva le controdeduzioni nel merito delle osservazioni presentate dalla LIPU.

- Il Comune di Torremaggiore trasmetteva al Servizio Ecologia, con propria nota. prot. n. 1819 del 1/02/2008, attestazione di avvenuta pubblicazione presso l'albo pretorio comunale degli avvisi relativi ai progetti di costruzione di impianti eolici denominati "Torremaggiore 1" e "Torremaggiore 2", senza registrare osservazioni. Allegava inoltre, con particolare riferimento al progetto "Torremaggiore 1" in località Sant'Antonino, il parere favorevole (con evidenze vincolistiche) rilasciato dal Settore Tecnico del Servizio Urbanistica;

- Con nota prot. 3983/2009 acquisita al prot. n. 3498 del 18/03/2009 di questo Servizio, la stessa amministrazione comunale richiedeva dati relativi a progetti per la realizzazione di parchi eolici nel territorio comunale di Torremaggiore, presentati presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia.

- Il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 4035 del 26/03/2009, riscontrava nota prot. n. 3983/2009 del Comune di Torremaggiore fornendo l'elenco dei progetti richiesti.

- Le Società ATI Sorgenia SpA/Austrian Wind Power GmbH, le società Elettrostudio Energia e Fortore Energia, con comunicazione congiunta acquisita al prot. n. 12356 del 11/11/2009 dichiaravano di aver eliminato ogni elemento ostativo alla valutazione dei progetti ai sensi della L.R. 11/2001, operando una ridefinizione degli stessi tale da eliminare ogni problema di sovrapposizione e quindi consentire il pronto esame da parte dei competenti uffici. La società proponente del parco eolico di cui trattasi, dichiarava contestualmente di rinunciare agli aerogeneratori nn. T14, T15, T16, T17, T18.

- Il Servizio Ecologia regionale, con nota prot. n. 658 del 19/01/2012, richiedeva gli elaborati del SIA in formato digitale. Con nota prot. n. 810 del 24/01/2012 il Servizio Ecologia provvedeva alla richiesta di espressione di pareri agli altri enti competenti, da acquisire nell'ambito del procedimento di VIA (Provincia di Foggia, Comune di Torremaggiore, Comune di San Severo, Servizio Conservazione della Natura e VIA della Regione Molise, Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Puglia e Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di competenza, Autorità di Bacino per la Puglia, Servizio Assetto del Territorio). Agli enti, tra quelli coinvolti, che si fossero già espressi nel periodo intercorso dall'avvio del procedimento, dava la facoltà di poter aggiornare il proprio parere ai sensi della LR 11/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- Con nota acquisita al prot. n. 1779 del 27/02/2012 l'Autorità di Bacino della Regione Puglia provvedeva alla istruttoria di propria competenza, concludendo con richiesta di integrazioni ed adeguamenti progettuali rivolta alla società proponente.
- Con nota acquisita al prot. n. 1590 del 23/02/2012, il Ministero per la tutela dei Beni e delle Attività Culturali sollecitava le competenti Sovrintendenze all'espressione delle valutazioni endoprocedimentali;
- Con nota acquisita al prot. n. 1543 del 22/02/2012 la Società Sorgenia, in riscontro alla nota prot. n. 658/2012 inoltrava copia digitale di entrambi i progetti di Torremaggiore, rimodulati però ad una proposta contenente un numero inferiore di aerogeneratori, contestualmente aggiornando la soluzione di connessione. In particolare per il progetto di cui trattasi, venivano fatti salvi solo 17 dei 34 aerogeneratori iniziali, per una potenza complessiva di 34 MW.
- Quali riscontri alla nota dello scrivente Servizio prot. n. 810 del 24/1/2012 si registrano: email del funzionario U.O. Vincoli Idrogeologico del Servizio Foreste della Regione Puglia, acquisita al prot. n. 1622 del 24/2/2012; nota dell'AdB-Puglia, identica a quella sopra riferita, acquisita al prot. n. 2127 del 9/3/2012 ed ulteriore email del 24/2/2012 inviata ad [ufficio.vas@regione.puglia.it](mailto:ufficio.vas@regione.puglia.it) (interlocutoria) del Servizio Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore.
- Con nota acquisita al prot. n. 3134 del 16/04/2012, la Società Sorgenia reiterava la trasmissione dei contenuti con nota di cui al punto precedente, esplicitando meglio nell'oggetto il codice della pratica.
- Nelle date del 10 e 26 aprile 2012 il Comitato Regionale VIA, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di ufficio, si riuniva per l'espressione del parere di competenza; il Comitato in parola, sulla scorta della normativa vigente in materia di VIA, attesa altresì l'espunzione dall'ordinamento giuridico del R.R. n. 16/2006 e della relativa norma di legificazione, esprimeva in data 26 aprile parere sfavorevole di compatibilità ambientale per il progetto in epigrafe.
- Con nota prot. n. 4319 del 31/05/2012, a seguito del sopracitato parere tecnico-consultivo reso dal Comitato Regionale di VIA nella seduta del 26/04/2012, si dava attuazione alle disposizioni dell'art.10bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., comunicando all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione veniva inoltrata anche agli enti coinvolti nell'espressione dei pareri ambientali già richiesti nell'ambito della VIA.
- Con nota prot. n. 5267 del 03/07/2012 la Sorgenia S.p.a., mandataria dell'ATI proponente, trasmetteva allo scrivente Ufficio osservazioni ai contenuti del parere negativo espresso dal Comitato VIA.
- Nella seduta del 17/07/2012 il Comitato riteneva di dover sospendere il dibattito relativo al parco eolico ubicato nel Comune di Torremaggiore denominato "Torremaggiore 1" proposto dall'ATI, per consentire le controdeduzioni di merito del Servizio Assetto del Territorio, attesa la rilevanza degli aspetti paesaggistici in ordine alle osservazioni al diniego pervenute da parte del soggetto proponente.
- Con nota prot. n. 6188 del 31/07/2012 si acquisiva agli atti il contributo istruttorio per gli aspetti paesaggistici rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio.
- In data 31 luglio 2012, si teneva la seduta del Comitato regionale VIA, nell'ambito della quale lo stesso Comitato, acquisito il contributo istruttorio per gli aspetti paesaggistici da parte del Servizio Assetto del Territorio, di cui al punto precedente, forniva riscontro alle osservazioni pervenute da parte di Sorgenia S.p.a e confermava le conclusioni già palesate nel diniego espresso nella seduta del 26 aprile 2012.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 26/04/2012, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., la Società proponente ha presentato le proprie osservazioni;

ACQUISITO il parere reso dal Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 6188 del 31/07/2012;

ACQUISITO infine il parere definitivo reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 31/07/2012, che, anch'esso allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 26 c.1 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 c. 1 della L.R N.11/2001 e ss.mm.ii.;

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTE le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S. al dott. Giuseppe Pastore;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità ai pareri del Comitato regionale per la VIA resi nelle sedute del 26/04/2012 e del 31/07/2012 allegati al presente atto quale parte integrante, parere negativo di compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico sito nel Comune di Torremaggiore (Fg) in località "Sant'Antonino", proposto dalla ATI Sorgenia SpA & Austrian Wind Power GmbH con sede legale c/o Sorgenia Spa in via Ciovassino n.1, 20121 Milano;
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio Assetto del territorio, al Comune di Torremaggiore (FG), al Comune di San Severo (FG), alla Regione Molise, alla Provincia di Foggia e all'Autorità di Bacino della Puglia e alla Direzione Regione per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio

